



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Dipartimento per la Regolazione
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 24 Ottobre 2015

Osservazioni al DCO 445/2015/R/eel "Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015"

Premessa

Ringraziando per l'opportunità di confronto offertaci, come premessa riteniamo necessario **sottolineare la necessità di evitare l'applicazione retroattiva di misure che rendono assai incerta l'iniziativa economica dei soggetti di mercato e che potrebbero esporre gli operatori a rischi economici forti e talvolta ingestibili.**

Le due soluzioni poste in consultazione per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi rischierebbero infatti di causare pesanti distorsioni potenzialmente dannose sia per gli operatori che per l'intero sistema elettrico. Operatori eventualmente a debito nei confronti di Terna potrebbero addirittura andare incontro a situazioni di insolvenza e quindi trovarsi impossibilitati a pagare quanto richiesto, con conseguente danno economico per il gestore di rete e quindi poi per il sistema stesso nel suo insieme.

Le due soluzioni ipotizzate andrebbero inoltre per di più a ripristinare una regolazione già chiaramente annullata in precedenza da più gradi di giustizia. In tal caso verrebbero messe in discussione certezze relative a diritti acquisiti e si andrebbe a creare un pericoloso precedente in contrasto con il principio di legalità e con quei principi (quali quello di irretroattività) che operano sul piano della successione delle leggi nel tempo (verrebbe in sostanza violata la certezza del diritto). I pronunciamenti del TAR della Lombardia numero 1648 e del Consiglio di Stato con sentenza n.1532/2015, rientrando nel novero delle cosiddette sentenze di annullamento, presentano infatti un effetto demolitorio (eliminazione dal mondo giuridico delle Delibere impugnate) e un effetto ripristinatorio dello "status quo ante" (alterato a seguito dell'adozione degli atti illegittimi, poi appunto annullati dal giudice amministrativo).

Per queste ragioni **non condividiamo alcuna delle soluzioni prospettate nel DCO 445/2015.**

Se, come indicato nelle premesse di cui alla Delibera 333/2015/R/eel, l'Autorità ritiene di dover



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

porre rimedio a “situazioni sproporzionate” di operatori (UP abilitate in particolare con margini di scelta limitati) che, pur avendo anch’essi operato nel pieno rispetto delle regole, hanno subito un danno a seguito delle sentenze amministrative, dovrà pertanto farlo con misure specifiche e circoscritte a tali operatori, come già successo in passato, senza prefigurare una modifica retroattiva della regolazione.

Considerazioni di dettaglio

In aggiunta a quanto posto in premessa, riportiamo qui di seguito le nostre considerazioni di dettaglio.

Riguardo alle sentenze il DCO sembrerebbe affermare che gli annullamenti delle Delibere sopra citate siano dovuti esclusivamente a difetto di motivazione sull’urgenza e difetto di consultazione.

Tuttavia il TAR ribadisce chiaramente nella propria sentenza che **“nemmeno appare chiara la ragione per la quale Terna dovrebbe modificare il criterio di calcolo per la definizione del prezzo di sbilanciamento, pur essendo lo stesso disciplinato dall’art. 39.1 della deliberazione n. 111/2006 e non costituendo affatto gli interventi di trading attività illecita o indebita”** e che **“l’estensione della disciplina contenuta nella deliberazione impugnata ha un’efficacia retroattiva che si pone in contrasto con la libertà di iniziativa economica e con l’affidamento venutosi a creare in capo agli operatori”**.

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR, ha inoltre riscontrato anche **“circostanze che, anche laddove provate in concreto (e non basate su mere asserzioni di carattere ipotetico), avrebbero semmai giustificato l’adozione di una nuova regolamentazione di settore ‘a regime’ e non anche l’adozione di un provvedimento asseritamente caratterizzato da straordinaria urgenza o emergenza”** e **“aporia logica fra: i) (da un lato) la scelta dell’Autorità di modificare in via di urgenza la disciplina dello sbilanciamento (assumendo la sussistenza di condotte ‘parassitarie e indebite’ che erano talmente indimostrate da imporre il contestuale avvio di un’indagine conoscitiva) e ii) (dall’altro) la scelta di confermare in via di principio i contenuti della richiamata scelta regolatoria d’urgenza nonostante che – all’esito dell’istruttoria disposta nell’agosto del 2012 – la stessa Autorità avesse dovuto ammettere l’assenza di rischi effettivi per il sistema elettrico e all’insussistenza di comportamenti scorretti addebitabili alle imprese del settore”**.

Riguardo alle attività commerciali degli operatori desideriamo inoltre sottolineare che sono molteplici i casi in cui i clienti esigono, in occasione della stipula dei contratti, l’applicazione di un dispacciamento di tipo passante, potendo così formulare in prima persona i programmi di immissione e prelievo. In questi casi l’utente di dispacciamento non ha di fatto responsabilità dirette nella determinazione degli sbilanci. Peraltro, tali clienti potrebbero non essere più in



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

fornitura presso gli stessi utenti, per cui eventuali conguagli negativi rappresenterebbero per loro delle probabili perdite di bilancio.

Riguardo i dettagli del calcolo la Delibera 285/2013/R/eel prescrive a Terna di “calcolare, a decorrere dal 1° luglio 2013 e limitatamente alle macrozone Sicilia e Sardegna, il segno dello sbilanciamento aggregato zonale escludendo tutte le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante”. La Delibera 525/2014/R/eel, a decorrere dal 01/11/2014, elimina le definizioni delle macrozone precedentemente vigenti, sostituendole con due nuove macrozone: la Nord e la Sud. Sempre la Delibera 525/2014/R/eel non indica però l’esclusione delle movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante di Sicilia e Sardegna per il calcolo del segno dello sbilanciamento della nuova macrozona Sud. Pertanto la Soluzione 1 non prevede nel periodo novembre 2014/febbraio 2015, la valorizzazione degli sbilanciamenti secondo la reale regolazione vigente al momento in cui gli operatori hanno programmato le proprie immissioni e i propri consumi. Per tali ragioni riteniamo che il periodo oggetto delle proposte di modifica sia indebitamente ampliato e che il corretto orizzonte temporale che la presente consultazione dovrebbe abbracciare debba essere quello che va dal 05/08/2012 al 31/10/2014.

La stessa Delibera 333/2015 scrive peraltro “di avviare un procedimento per l’adozione di una disciplina degli sbilanciamenti relativa ai periodi in cui, negli anni 2012, 2013, 2014, hanno trovato applicazione le deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel”, escludendone quindi l’applicabilità a competenza 2015 come poi avvenuto nella consultazione in oggetto.

Ulteriori aspetti da evidenziare

Il DCO prevedrebbe il mantenimento dell’attuale disciplina nel regime transitorio, riservando possibili azioni sanzionatorie nei confronti di operatori eventualmente non conformi ai principi sanciti con Delibera 525/2014/R/eel. Come già rimarcato in tale occasione con una nota inviata alla Direzione Mercati, non ci pare coerente prevedere l’esistenza di segnali di prezzo che consentano di ottenere profitto da uno sbilanciamento in controflusso con d’altro canto l’obbligo di conformarsi a principi astratti di “diligenza, prudenza, perizia e previdenza”, i quali aumentano l’incertezza di chi opera. Richiediamo pertanto la definizione di parametri operativi più chiari, che possano indicare compiutamente le condizioni per cui si potranno avviare procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori a carico degli operatori, e che quindi definiscano anche i margini entro i quali gli operatori potranno continuare a perseguire logiche di profitto, concetto base per la partecipazione al mercato.

Per quanto riguarda lo sviluppo della disciplina sbilanci, in diverse occasioni abbiamo auspicato l’introduzione di correttivi in grado di assicurare una stabilità regolatoria. Ci riferiamo in particolare alle cosiddette “offerte virtuali”, delle quali è stata proprio la stessa Autorità a prefigurare l’introduzione quasi tre anni fa e che riteniamo favorirebbero anche il raggiungimento



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

di condizioni di maggiore equilibrio e di razionale utilizzo delle risorse.

Conclusioni

In conclusione auspichiamo possa essere assicurata la certezza dei diritti acquisiti e che eventuali azioni correttive siano limitate ai soggetti che hanno subito penalizzazioni ritenute sproporzionate dall'Autorità, come evidenziato anche in premessa nella succitata Delibera 333/2015/R/eel.

Rimaniamo dunque fiduciosi sulla possibilità di intraprendere il percorso più oculato e opportuno per porre fine a dispute che non possono che far male all'intero sistema e alla credibilità dello stesso.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.



Paolo Ghislandi